



Decreto Dirigenziale n. 284 del 14/11/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS N. 152/06, ART. 269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, ATTIVITA' RELATIVA ALLA LINEA FANGHI DEL DEPURATORE ACQUE REFLUE. DITTA ANGRI S.C.A.R.L. CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI NOVATE MILANESE, VIA DAMIANO CHIESA N. 80 ED IMPIANTO IN LOCALITA' TAURANO N. 1, NEL COMUNE DI ANGRI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Ditta ANGRI S.C.A.R.L., con sede legale nel Comune di Novate Milanese (MI), Via Damiano Chiesa n. 80, Legale Rappresentante Marco Schiavo, nato a Milano il 16.07.1970, ha presentato in data 14.12.2012, prot. 930333, istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006, per l'impianto ubicato nel Comune di Angri, Località Taurano n. 1, per l'attività relativa alla linea fanghi del depuratore di acque reflue;

- che in data 03.10.2013, si è tenuta la prima seduta della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06, conclusasi con il rinvio ad altra seduta e la richiesta di copia del documento di compatibilità ambientale, ai sensi della lett. r., All. III°, Parte II°, D.Lgs 152/06, considerando che dalla documentazione presentata è emerso che l'impianto è dimensionato per 472.100 abitanti equivalenti;

- che in data 07.07.2014, è stata acquisita, la nota della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema del 04.07.2014, prot. 468121, con la quale è stato confermato che il progetto era stato sottoposto al giudizio di compatibilità ambientale secondo le procedure e modalità all'epoca vigenti (parere favorevole della Commissione scientifica presso il Ministero dell'Ambiente nella seduta del 29.10.1998, Ordinanza n. 1411/Sarno del 30.10.1998 del Prefetto Delegato ex OPCM 14.04.1995) sollecitando la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno alla riattivazione dell'iter istruttorio ed alla conclusione dello stesso;

- che in data 28.07.2014, si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi che preso atto della nota trasmessa dalla Direzione Generale acquisita il 07.07.2014, si è conclusa con il rinvio ad altra seduta e la richiesta di documentazione integrativa;

- che in data 01.08.2014, prot. 537431, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa chiesta nella seduta del 28.07.2014 della Conferenza di Servizi;

- che in data 05.09.2014 si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, che esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in data 01.08.2014, ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, D.Lgs 152/06, con le prescrizioni di seguito riportate:

- le aree e le attrezzature dell'impianto non in servizio (Impianto biogas e relativa torcia) sono da intendersi escluse dalla presente autorizzazione e vanno adeguatamente confinate con indicazione e segnaletica di impianto non in funzione;
- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla

- data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- stabilire che i controlli sulle emissioni E1 ed E2 siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, fermo restando la verifica semestrale delle emissioni odorigene;
 - è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
 - stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;
 - circa le emissioni odorigene si prescrive:
 - a) che ad ultimazione dei lavori di installazione dei nebulizzatori in prossimità delle vasche di denitrificazione/defosfatazione, di ossidazione biologica e di digestione aerobica, dovranno essere eseguiti dei controlli per verificarne l'efficacia;
 - b) di verificare l'idoneità delle misure gestionali ed impiantistiche finalizzate al contenimento delle emissioni odorigene in atmosfera, mediante il campionamento in prossimità dell'impianto di disidratazione fanghi, entro 30 giorni dalla messa in esercizio del succitato impianto;

subordinando il rilascio del decreto autorizzativo alla presentazione da parte della Ditta della seguente documentazione:

- planimetria dell'impianto in scala 1/500 riportante l'esatta ubicazione dell'impianto di nebulizzazione;
- il cronoprogramma dei lavori;

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

- a) il ciclo produttivo;
- b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
- c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punti di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/mc)	Flusso di massa (Kg/h)
E1	Trattamenti A1+A2+A3	NH3	1,5	⁻⁵ 1,15x10
		SH2	1,4	⁻⁵ 1,07x10
		COV	< 0,1	⁻⁷ 7,64x10
E2	Trattamenti A6	NH3	1,5	⁻⁶ 4,6x10
		SH2	1,4	⁻⁶ 4,3x10
		COV	< 0,1	⁻⁷ 3,07x10

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 05.09.2014, con nota del 08.09.2014, prot. 589485 nulla di ostativo è pervenuto dagli Enti assenti alla Conferenza;

- che in data 16.09.2014, prot. 610097, la Ditta ha trasmesso la documentazione chiesta nella Conferenza di Servizi del 05.09.2014, necessaria al rilascio del presente provvedimento;

- che in data 24.10.2014, prot. 719556, sono state acquisite le dichiarazioni rese dal Rappresentante Legale e dal Direttore Tecnico della società, che l'attività dell'impianto di che trattasi riguarda depurazione di acque reflue urbane, con esclusione dei reflui di tipo industriale provenienti da installazioni autorizzate in regime A.I.A., pertanto non ricadente nel Punto 6.11 dell'Al VIII, alla Parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

- che è stata acquisita la documentazione di cui all'art. 89 del D.Lgs 159/2011;

CONSIDERATO che la Ditta in sede di Conferenza di Servizi del 05.09.2014, ha rappresentato l'urgenza di avere il provvedimento autorizzatorio, data la tipologia di servizio svolto;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98;
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n° 750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006;
- la delibera di G.R. n° 154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente

D E C R E T A

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **concedere** alla società ANGRI S.C.A.R.L., con sede legale nel Comune di Novate Milanese (MI), Via Damiano Chiesa n. 80, Legale Rappresentante Marco Schiavo, nato a Milano il 16.07.1970, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/06, per l'impianto ubicato nel Comune di Angri, Località Taurano n. 1, per l'attività relativa alla linea fanghi del depuratore di acque reflue con potenzialità di punta massima pari a 472.102 abitanti equivalenti, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi, in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01;

- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:

- 1) le aree e le attrezzature dell'impianto non in servizio (Impianto biogas e relativa torcia) sono da intendersi escluse dalla presente autorizzazione e vanno adeguatamente confinate con indicazione e segnaletica di impianto non in funzione;
- 2) Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- 3) il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- 4) dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli

impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;

5) i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;

6) di **stabilire** stabilire che i controlli sulle emissioni E1 ed E2 siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, fermo restando la verifica semestrale delle emissioni odorigene;

7) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;

8) di **fare obbligo** alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;

9) di **stabilire** che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

10) di **fare obbligo** alla Ditta ANGRI S.C.A.R.L. in merito alle emissioni odorigene:

- a) che ad ultimazione dei lavori di installazione dei nebulizzatori in prossimità delle vasche di denitrificazione/defosfatazione, di ossidazione biologica e di digestione aerobica, dovranno essere eseguiti dei controlli per verificarne l'efficacia;
 - b) di verificare l'idoneità delle misure gestionali ed impiantistiche finalizzate al contenimento delle emissioni odorigene in atmosfera, mediante il campionamento in prossimità dell'impianto di disidratazione fanghi, entro 30 giorni dalla messa in esercizio del succitato impianto;
- di **fare obbligo** che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
 - di **fare obbligo** che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
 - di **stabilire** che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dalla normativa vigente;
 - di **demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, con la relativa quantificazione degli oneri di cui alla D.G.R. n. 750/04 e n. 154/07, da notificare alla Ditta ANGRI S.C.A.R.L., che dovrà, entro 30 giorni dalla ricezione, provvedere al relativo pagamento, trasmettendone copia alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, che avrà cura di trasmettere attestazione di regolarità dello stesso;**
 - di **fare obbligo** alla Ditta ANGRI S.C.A.R.L. di richiedere l'Autorizzazione Unica Ambientale agli Uffici competenti, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, nonché per il trasferimento dell'impianto in altro sito;
 - di **dare atto** che la presente autorizzazione non esonera la Ditta ANGRI S.C.A.R.L. dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;
 - di **specificare** espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;
 - di **inviare** copia del presente decreto alla Ditta ANGRI S.C.A.R.L., all'A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Angri;
 - di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

Dr. Antonello Barretta